

## REGOLAMENTO IVASS N. 51 DEL 21 GIUGNO 2022

### CHIARIMENTO APPLICATIVO ART. 11, COMMA 1, LETT. B E LETT. C

Sono emerse difficoltà interpretative in merito alle previsioni contenute nell'articolo 11, comma 1, lettere b) e c) del Regolamento IVASS n. 51/2022.

L'art.11, comma 1, **lett. b)**, in particolare, dispone che gli intermediari *“nel caso in cui il consumatore abbia già utilizzato il servizio autonomamente e si rivolga agli intermediari per la conclusione del contratto accedono a PREVENTIVASS e inseriscono le informazioni necessarie per l'elaborazione del preventivo da parte delle eventuali altre imprese di cui sono mandatari”*.

Ai fini di una corretta lettura, la disposizione va posta in relazione con il precetto di cui alla precedente lettera a) dello stesso articolo 11, ai sensi della quale gli intermediari *“accedono a PREVENTIVASS e inseriscono le informazioni necessarie per l'elaborazione del preventivo ove il consumatore non abbia già utilizzato il servizio autonomamente”*.

Nello specifico, la previsione va letta nel senso che:

1. **laddove il consumatore abbia già consultato autonomamente il servizio di preventivazione online PREVENTIVASS** e si rivolga, poi, a un intermediario per procedere al perfezionamento del contratto, detto intermediario è dispensato dal dover accedere nuovamente a PREVENTIVASS per reperire le offerte delle *“eventuali altre imprese”*.  
Ciò in quanto l'interrogazione del preventivatore effettuata tramite **accesso diretto** all'applicazione web di PREVENTIVASS restituisce l'elenco dei premi offerti da tutte le imprese che esercitano il ramo r.c. auto in Italia, relativamente al contratto base, cosicché può dirsi soddisfatta l'esigenza informativa di cui all'art. 132 bis, comma 1 del CAP.

Per le medesime ragioni, una volta che il consumatore abbia esibito all'intermediario il preventivo ottenuto dall'interrogazione dell'applicazione web di PREVENTIVASS, sarà sufficiente che la dichiarazione di cui alla lettera c) <sup>(1)</sup> dia conto di tale circostanza senza necessità che essa riporti i numeri identificativi dei preventivi emessi dalle imprese di cui l'intermediario è mandatario.

2. **laddove il consumatore abbia richiesto i preventivi da contratto base non già attraverso accesso diretto all'applicazione web di PREVENTIVASS, ma connettendosi per il tramite del sito internet di una impresa**, ottenendo in tal modo il solo preventivo dell'impresa stessa, al consumatore dovrà essere resa informativa circa i preventivi delle eventuali altre compagnie di cui l'intermediario sia mandatario, come previsto dall'art. 132-bis del CAP.  
Ciò in quanto la consultazione effettuata accedendo al servizio per re-indirizzamento dal sito delle imprese (**c.d. accesso brandizzato**) non restituisce l'elenco completo dei preventivi.

In entrambe le ipotesi, quanto alla dichiarazione di cui alla lettera c), in coerenza con il tenore della disposizione e a parziale rettifica di quanto evidenziato in risposta a specifica domanda riportata nel documento riassuntivo degli esiti della pubblica consultazione, si chiarisce che:

---

<sup>1</sup> L'art. 11, comma 1, **lett. c)** prevede, a sua volta, che gli intermediari *“in caso di conclusione di un contratto r.c. auto, raccolgono e conservano secondo le modalità concordate con le imprese di cui sono mandatari la dichiarazione con la quale il cliente attesta di aver ricevuto le informazioni sui premi offerti dalle imprese stesse relativamente al contratto base o di aver utilizzato il servizio PREVENTIVASS autonomamente. La dichiarazione riporta i numeri identificativi dei preventivi rilasciati da tutte le imprese mandanti”*.

- la norma disciplina la dichiarazione di cui al comma 4 dell'art. 132 bis CAP senza prescrivere alcun requisito di forma. È, dunque, onere degli intermediari e delle imprese di cui gli stessi sono mandatari individuare le modalità ritenute più idonee ad assolvere a detto obbligo, anche per soddisfare eventuali esigenze probatorie nell'ambito delle azioni di nullità promosse ai sensi del richiamato art. 132 bis, comma 4 del CAP;
- la dichiarazione del cliente – come chiaramente indicato dallo stesso art. 11, comma 1, lett. c) – va raccolta e conservata nel solo caso di conclusione del contratto.